Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n/452	2663/2006
-------------	-----------

OGGETTO: COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 30 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 30 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Moncalieri, con deliberazione C.C. n. 101/2006 del 29/09/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 127/2006*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 101/2006 di adozione della Variante, finalizzate alla localizzazione di un'area di sosta attrezzata destinata ad ospitare le popolazioni nomadi, nel rispetto dei requisiti di cui alla L.R. 26/93;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- cambio di destinazione d'uso di un'area della superficie di circa mq 15.180, da area normativa "Ee" a prevalente destinazione agricola, in area normativa "Fg*" aree per attrezzature ed impianti pubblici di interesse generale ex art. 22 della L.R. 56/77, per l'individuazione di un'area di sosta attrezzata per insediamenti nomadi; la localizzazione, sita a S del Torrente Chisola, in prossimità del confine con il Comune di La Loggia, ricade nella fascia fluviale "B" del P.A.I. ed in Classe di rischio idrogeologico "IIIA";
- modifica delle "Norme di Attuazione D2 volume II" (art. 28-13-8), della Scheda di zona "Fg", in particolare per le aree "Fg*", nelle quali la realizzazione di un'area di sosta per nomadi è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 31 della L.R. 56/77 nonché a specifica verifica idraulica, asseverata da tecnico abilitato, dalla quale dovrà risultare che: l'intervento è compatibile con lo stato di dissesto esistente; la quota di riferimento; gli interventi e le cautele da osservare nella fase di realizzazione degli interventi; inoltre, dovrà essere redatto un idoneo piano di emergenza;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- **1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 30 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Moncalieri con deliberazione C.C. n. 101/2006 del 29/09/2006, le seguenti **osservazioni**:
 - a) la localizzazione individuata dalla Variante adottata, può interferire con la "Fascia di pertinenza fluviale (FPF)" di cui all'art. 2.2 delle "Norme di Attuazione" del vigente "Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese"; pur essendo all'esterno del suo perimetro, gli interventi connessi all'attuazione del campo nomadi in progetto sono comunque all'interno della fascia di pertinenza fluviale e potrebbero non essere coerenti con le finalità della norma citata che, al comma 1, recita: "I.Nella fascia di pertinenza fluviale è garantita l'evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latistanti (lanche, morte, mortizze ecc.). Sono escluse quelle utilizzazioni e quelle modalità d'intervento che possono pregiudicare tali processi - salvo quanto espressamente previsto nelle presenti norme - mentre sono previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportunamente sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica. (...)". In tal senso si suggerisce di introdurre nella normativa di Piano tutte quelle prescrizioni attuative necessarie a mitigare l'impatto delle strutture con la fascia di pertinenza fluviale nonché di sottoporre preventivamente i progetti all'attenzione dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del fiume Po. tratto torinese:
 - b) l'adozione della Variante in oggetto determina <u>l'apposizione di un vincolo a servizi pubblici</u>, preordinato all'espropriazione di aree di proprietà privata, necessarie all'attuazione degli interventi previsti; constatato che negli atti adottati, nulla si rileva in merito al rispetto delle procedure introdotte dall'art. 9 e seguenti del Titolo II° del D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazioni, in sede di approvazione della Variante si consiglia di dare atto dell'assolvimento degli adempimenti procedurali richiamati;
 - c) le tavole grafiche del P.R.G.C., allegate alla Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. In particolare, non risulta essere stata allegata o rappresentata negli elaborati tecnici la "Legenda" che costituisce elemento imprescindibile per una puntuale illustrazione dei contenuti in variante al P.R.G.C.; si suggerisce di integrare in tal senso gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante:

2.	di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la
	compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi
	del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3.	di	trasmettere	al	Comune	di	Moncalieri	la	presente	determinazione	per	i	successivi
	pro	ovvedimenti di	cor	npetenza.								